# COMUNE DI PAULARO

PROVINCIA DI UDINE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

## **COPIA**

ANNO 2024 N. 5 del Reg. Delibere

OGGETTO: IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) – LEGGE REGIONALE 14 NOVEMBRE 2022 N. 17 - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2024.

L'anno 2024, il giorno 23 del mese di Febbraio alle ore 18:30 nella sala consigliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Clama Marco	Sindaco	Presente
Gortan Igor	Vice Sindaco	Presente
De Toni Renzo	Assessore	Presente
Screm Marino	Assessore	Presente
Cella Thomas	Consigliere	Presente
Dereani Masha	Consigliere	Presente
Fabiani Marco	Consigliere	Presente
Forgiarini Emilio	Consigliere	Presente
Unida Annino	Consigliere	Presente
Di Gleria Daniele	Consigliere	Presente
Ferigo Sara	Consigliere	Presente
Plozner Mara	Consigliere	Presente
Sbrizzai Gessica	Consigliere	Presente

Assiste il Vice Segretario Caroli Michele.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Clama Marco nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

**OGGETTO:** Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA) – Legge Regionale 14 novembre 2022 n. 17 - Determinazione aliquote per l'anno 2024.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che la Legge Regionale 14 novembre 2022 n. 17 istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA) nel territorio regionale in sostituzione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160;

**RICHIAMATO** l'articolo 9 della citata Legge Regionale il quale prevede un'articolazione delle aliquote da applicare alle seguenti fattispecie immobiliari:

- comma 1: per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze l'aliquota è pari allo 0,5 per cento per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 2: per il primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 della L.R. 17/2022, l'aliquota è pari allo 0,86 per cento, con possibilità di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 3: per i fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 della L.R. 17/2022 e ulteriori rispetto a quello del comma 2, l'aliquota è pari allo 0,86 per cento, con possibilità di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 4: per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994 n. 133, l'aliquota è pari allo 0,1 per cento, con facoltà di diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 5: per i terreni agricoli l'aliquota è pari allo 0,76 per cento con facoltà di aumentarla sino all' 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 6: per le aree fabbricabili l'aliquota è pari allo 0,86 per cento con possibilità di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 7: per i fabbricati strumentali all'attività economica l'aliquota è pari allo 0,86 per cento con possibilità di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 8: per gli immobili diversi da quelli indicati ai commi precedenti l'aliquota è pari allo 0,86 per cento con possibilità di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla sino all'azzeramento;

**PRECISATO** che i terreni agricoli ubicati nel territorio del Comune di Paularo sono esenti dall'applicazione dell'imposta ai sensi del successivo [--\_Hlk127253568--]articolo 12, comma 1, lettera c), in quanto ricadenti in aree montane sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993;

VISTO l'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 il quale prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e che in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

**RICHIAMATO**, pure, l'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata

da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

**PRECISATO** che l'articolo 38 della Legge Regionale 17 luglio 2015 n. 18 prevede che i comuni adottino i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diverse previsioni della legge regionale;

**ACCERTATO** che con decreto del Ministero dell'Interno è stato differito il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2024-2026 al 15 marzo 2024;

**OSSERVATO** che la competenza a determinare le aliquote ai fini dell'applicazione dell'Imposta Locale Immobiliare Autonoma è attribuita al Consiglio Comunale;

**RITENUTO**, alla luce di quanto esposto, di fissare, per l'anno 2024, le seguenti aliquote ai fini dell'applicazione dell'Imposta Locale Immobiliare Autonoma:

Tipologia di immobile	Aliquota	LR 17/2022 Art. 9
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,40 per cento	Comma 1
Primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'art. 4 della L.R. 17/2022	0,76 per cento	Comma 2
Fabbricati ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale assimilata di cui all'art. 4 e ulteriori rispetto a quello di cui al precedente co. 2 della L.R. 17/2022	0,76 per cento	Comma 3
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, co. 3 bis, del D.L. 557/1993	0,00 per cento	Comma 4
Terreni agricoli (esente ai sensi dell'art. 12, co. 1, lett. c) della L.R. 17/2022)	Esente	Comma 5
Aree fabbricabili di cui all'art. 3, co. 1, lett. c) della L.R. 17/2022	0,76 per cento	Comma 6
Fabbricati strumentali all'attività economica	0,76 per cento	Comma 7
Immobili diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 7	0,76 per cento	Comma 8

#### VISTI:

- l'articolo 13, commi 15 e 15- bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, come modificato dall'articolo 15-bis del Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58, il quale prevede che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, secondo le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio;
- l'articolo 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 il quale prevede che le delibere regolamentari e tariffarie hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che detta pubblicazione avvenga nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire i regolamenti e le delibere di approvazione delle aliquote relative all'imposta entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nel portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati nell'anno precedente;
- l'articolo 14 della Legge Regionale 14 novembre 2022 n. 17, recante disposizioni in materia di obbligo di pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote;

**VISTO** il "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Locale Immobiliare Autonoma";

**VISTE** le norme di rinvio:

- all'articolo 1, commi dal 738 al 783 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160;
- all'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214;
- alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 recante disposizioni in materia di riordino della disciplina dei tributi locali;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di cui all'art. 49, 1° comma, della Legge 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Servizio competente sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, che in copia si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTA la Legge Regionale 11 dicembre 2003 n. 21 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**UDITI** i seguenti interventi:

Il sindaco illustra. Le tariffe non vengono variate rispetto all'anno precedente

**CON VOTI** per alzata di mano: favorevoli n. 10 (dieci) astenuti n. 3 (tre) (Di Gleria, Ferigo, Plozner) contrari n. 0 (zero) su n. (13) Consiglieri presenti votanti.

#### DELIBERA

1. **di approvare** le seguenti aliquote ai fini dell'applicazione dell'Imposta Locale Immobiliare Autonoma per l'anno 2024:

Tipologia di immobile	Aliquota	LR 17/2022 Art. 9
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze	0,40 per cento	Comma 1
Primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'art. 4 della L.R. 17/2022	0,76 per cento	Comma 2
Fabbricati ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale assimilata di cui all'art. 4 e ulteriori rispetto a quello di cui al precedente co. 2 della L.R. 17/2022	0,76 per cento	Comma 3
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, co. 3 bis, del D.L. 557/1993	0,00 per cento	Comma 4
Terreni agricoli (esente ai sensi dell'art. 12, co. 1, lett. c) della L.R. 17/2022)	Esente	Comma 5
Aree fabbricabili di cui all'art. 3, co. 1, lett. c) della L.R. 17/2022	0,76 per cento	Comma 6
Fabbricati strumentali all'attività economica	0,76 per cento	Comma 7

Immobili diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 7 0,76 per cento Comma 8
--

- 2. **di dare atto** che la presente deliberazione ha effetto per l'anno in corso a condizione che venga pubblicata sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre p.v.;
- 3. **di demandare** all'ufficio tributi l'inserimento, ai fini della pubblicazione, del testo della presente deliberazione nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale entro il termine perentorio del 14 ottobre, così come previsto dal comma 767 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2016 n. 160 e dall'articolo 14 della Legge Regionale 14 novembre 2022 n. 17, recante disposizioni in ordine all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote.

# PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Paularo, 20 febbraio 2024

Il Responsabile F.TO RAG. ORNELLA PELLIZOTTI documento firmato digitalmente

## PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Paularo, 20 febbraio 2024

Il Responsabile F.TO RAG. ORNELLA PELLIZOTTI Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente Clama Marco documento firmato digitalmente

## Il Vice Segretario F.to Caroli Michele documento firmato digitalmente

### ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio dal 27/02/2024 al 13/03/2024 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni.

Comune di Paularo, lì 27/02/2024

Il Responsabile della Pubblicazione F.to Stelio Nascimbeni documento firmato digitalmente

### ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 23/02/2024, poiché dichiarata immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17).

Copia conforme all'originale firmato digitalmente.

Lì 27.02.2024

Il Responsabile del Procedimento Stelio Nascimbeni